COMUNE DI MONTEFANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 57 DEL 30-12-94

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI. ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.

L'anno millenovecentonovantaquat il giorno trenta del mese di dicembre , alle ore 21 , nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria d' in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

BALDONI Fabio	P	MARCHI Mauro	A
SIMONETTI PIER MARINO	P	COPPARI NUNZIATINA	P
SORCIONOVO Angelo	P	CIONCO SANDRO	P
STORANI Maurizio	P	PACCAMICCIO Attilio	P
FILIPPONI Carlo	P	CAMELLINA CLAUDIO	A
PIANESI Goffredo	P	PIETRELLA Delio	P
BONACCI Paolo	P	PIGLIAPOCO GIUSEPPE	P
CRUCIANELLI Renato	P		

Assegnati n. [15] In carica n. [15] Assenti n.[2] Presenti n.[13]
Assiste in qualita' di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. MARIOTTI DR. PIERGIUSEPPE
Assume la presidenza il Sig. BALDONI Fabio
SINDACO
Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :
FILIPPONI Carlo
COPPARI NUNZIATINA
PIGLIAPOCO GIUSEPPE

RIFERISCE L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

Questo comune si e' gia' dotato di un regolamento per disciplinare i casi in cui il comune procede alla erogazione di contributi e sussidi di varia natura ai cittadini bisognosi ed indigenti.

Tale normativa locale, adottata in ossequio alla legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa, ha lo scopo di scegliere i settori di intervento del comune e di fissare dei criteri e dei parametri obiettivi e certi, uguali per tutti, al fine di individuare con assoluta obiettivita' i beneficiari degli interventi assistenziali del comune. A tale scopo, al fine di fissare dei parametri quanto piu' rigidi possibile, si era scelto di valutare le condizioni economiche dei richiedenti gli interventi socio-assistenziali mediante uno strumento induttivo e assolutamente non discrezionale, adottando una specie di "redditometro", sulla falsariga del modo di operare del Ministero delle Finanze, che ogni richiedente doveva compilare sotto la sua personale responsabilita', e dal quale risultassero i redditi e le proprieta' possedute nell'anno precedente alla richiesta.

Dopo quattro anni di utilizzo del suddetto sistema si e' reso necessario procedere ad una revisione del regolamento sia modificando lo schema del "redditometro", per adeguarlo ai valori dei redditi catastali degli immobili recentemente rivalutati, e sia per temperare la rigidita' dello stesso metodo induttivo adottato al fine di considerare e soddisfare quei casi di particolare disagio sociale che altrimenti non potrebbero trovare il minimo aiuto pubblico sulla base della sola valutazione reddituale.

A tale ultimo scopo propongo quindi di modificare il contenuto del regolamento, integrando il suo art. 6, che fissa le condizioni reddituali minime per essere ammessi al beneficio assistenziale, con un ulteriore comma del seguente tenore:
"Nei casi di estrema urgenza segnalati dal Servizio Socio-Assistenziale della USL competente, previa indagine conoscitiva sulla situazione di disagio, al fine di fronteggiare immediate situazioni di bisogno personale non altrimenti affrontabili, il sindaco potra' disporre la erogazione di un contributo personale per un importo annuo non superiore a L. 300.000 per ogni persona beneficiaria, erogabile anche in unica soluzione, nei limiti delle disponibilita' dello specifico capitolo di bilancio della spesa corrente destinato a tali scopi.".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'introduzione dell'Assessore ai servizi sociali;

Considerata la opportunita' di modificare conseguentemente il suddetto regolamento per la erogazione dei contributi, approvato con la deliberazione consiliare n. 130 del 15/10/1990 (Co.Re.Co. n. 21209/2 del 25/10/90) e successivamente modificato con la delibera consiliare n. 23 del 15.04.1991 (CO.RE.CO. del 28.05.1991 n. 4506/2);

Sentito l'intervento di diversi consiglieri che propongono di elevare il limite di contributo individuale la cui erogazione compete direttamente al sindaco da L. 300.000 a L. 500.000;

Visti i favorevoli pareri dell' ufficio proponente, del ragioniere comunale, anche sotto il profilo della copertura finanziaria, e del segretario comunale, sotto il profilo della legittimita' dell'atto,

resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con 13 voti favorevoli ed unanimi espressi dai 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di modificare il "Regolamento comunale per la erogazione dei contributi" citato in premessa, aggiungendo all'art. 6 il seguente ultimo comma:

"Nei casi di estrema urgenza segnalati dal Servizio Socio-Assistenziale della USL competente, previa indagine conoscitiva sulla situazione di disagio, al fine di fronteggiare immediate situazioni di bisogno personale non altrimenti affrontabili, il sindaco potra' disporre la erogazione di un contributo personale per un importo annuo non superiore a L. 500.000 per ogni persona beneficiaria, erogabile anche in unica soluzione, nei limiti delle disponibilita' dello specifico capitolo di bilancio della spesa corrente destinato a tali scopi.", cosi' accogliendo la proposta elevazione del limite del contributo accennata nelle premesse.

Di modificare l'art. 8 del regolamento, facendo precedebere il suo primo comma dalla seguente proposizione normativa "Salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6".

Di approvare l'allegato schema del "Redditometro" ed i parametri in esso contenuti al fine di valutare anche induttivamente il reddito dei richiedenti contributi socio-assistenziali al comune al fine del riconoscimento della condizione di indigenza.

Di dare mandato ai competenti uffici di provvedere alla ristampa del "Regolamento comunale per la erogazione dei contributi" integrato come dal presente provvediento, una volta che lo stesso sara' entrato in vigore, decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dalla data della sua esecutivita'.

Steso il presente verbale,lo stesso viene letto,approvato e sottoscritto come appresso:

IL SINDACO
F.to BALDONI Fabio

Il Segretario Comunale
F.to MARIOTTI DR. PIERGIUSEPPE

Il Consigliere Anziano
F.to SIMONETTI PIER MARINO

UFFICIO RAGIONERIA. Art.55 legge 8 giugno 1990, n.142.
Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e per la registrazione dell'impegno di spesa.
Montefano li,

Il Ragioniere Comunale
F.to CINGOLANI PAOLA

Prot. N.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e viene trasmessa al Comitato Regionale di controllo per la prescritta approvazione ai sensi del 1^ comma dell'art.45 della legge 8 giugno 1990, n.142
Montefano li

Il Segretario Comunale
MARIOTTI DR. PIERGIUSEPPE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Montefano li,

Il Segretario Comunale
MARIOTTI DR. PIERGIUSEPPE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva per:

[] decorso di 20 giorni dalla ricezione da parte del Comitato Regionale di Controllo, senza che sia stato comunicato alcun provvedimento di annullamento.
Montefano li,

Il Segretario Comunale
MARIOTTI DR. PIERGIUSEPPE

[X] esame da parte del Comitato Regionale di Controllo senza rilievi nella seduta del 12/1/95 protocollo n. 220/2 ai sensi dell'art.46 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Macerata li,

IL SEGRETARIO del CO.RE.CO.
F.to

IL PRESIDENTE del CO.RE.
F.to

La presente copia e' conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Montefano li,

Il Segretario Comunale
MARIOTTI DR. PIERGIUSEPPE

COMUNE DI MONTEFANO
(Prov. di Macerata)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Approvato con delibera C.C. n. 130 del 15.10.1990 (Co.Re.Co 25.10.1990 Prot. 21209/2)

Modificato con delibera di C.C. n. 23 del 15.4.1991 (Co.Re.Co. 28.5.1991 Prot. 4506/2)

Modificato con la delibera di C.C. n. 57 del 30.12.1994.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI

ART 1

Il presente regolamento disciplina la erogazione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART 2

Il comune di Montefano eroga contributi in denaro per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative locali aventi le seguenti finalita':

a) culturali e di promozione della cultura,
b) ricreative,
c) sportive e di promozione dello sport,
d) di promozione turistica,
e) socio-assistenziali,

chiaramente definite, organizzate da enti pubblici e privati, associazioni locali, cooperative o altri soggetti pubblici o privati.

I privati cittadini possono accedere a detti contributi a condizione che siano costituiti in appositi comitati ai sensi dell'art. 39 del codice civile e che le iniziative organizzate non abbiano fini di lucro.

Il contributo comunale potra' anche essere erogato in natura attraverso la fornitura di servizi comunali, personale e mezzi di pendenti dal comune ed assunzione diretta a carico del bilancio comunale delle spese per la fornitura di alcuni beni e servizi necessari all'organizzazione della manifestazione.

Per l'erogazione di detti contributi, unitamente all'istanza, il soggetto richiedente deve presentare un dettagliato programma della manifestazione contenente anche il piano finanziario dei costi preventivati e delle risorse economiche destinate alla copertura degli stessi, escluse quelle eventualmente erogate dal comune.

ART 3

Il comune di Montefano si riserva la facolta' di assumere direttamente a propio carico l'organizzazione della manifestazione di cui al precedente articolo 2 quando la stessa rivesta particolare importanza per l'intera collettivita' locale nello specifico settore di attivita' e vi sia la disponibilita' del soggetto organizzatore, che ha presentato l'istanza di contributo, a collaborare direttamente con l'Amministrazione comunale.

ART 4

Nell'ambito delle piu' generali competenze spettanti all'Ente locale ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il

comune di Montefano, al fine di realizzare una completa assistenza scolastica diretta a facilitare ed a promuovere l'assolvomento dell'obbligo scolastico nonche' la prosecuzione degli studi per gli studenti piu' meritevoli, eroga i seguenti contributi diretti o indiretti:

a) sussidi scolastici diretti agli studenti meritevoli e bisognosi,

b) riduzioni o esoneri dal pagamento delle tariffe comunali relative ai servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico alle famiglie bisognose o con piu' utenti dello stesso servizio,

c) pagamento dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e sussidi per l'acquisto di libri ed altri supporti didattici erogati direttamente alle Istituzioni scolastiche locali;

ART 5

Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il comune di Montefano eroga le seguenti prestazioni e sussidi diretti ed indiretti:

a) erogazione di sussidi diretti ai figli illegittimi ed agli abbandonati nell'ambito delle disposizioni di legge che regolano la materia;

b) assistenza sociale diretta residenziale, presso la locale casa di riposo, degli anziani richiedenti, con integrazione della tariffa mensile per i piu' bisognosi; la specifica disciplina della erogazione di detta forma di sussidio risulta contenuta nel "Regolamento interno della casa di riposo Montecucchi" approvato con la deliberazione consiliare n. 29 del 22/2/1990;

c) assistenza domiciliare indiretta con partecipazione alle spese sostenute dagli assistiti secondo le norme del "Regolamento comunale per i servizi di assistenza" approvato con la deliberazione consiliare n. 93 del 27/7 1990;

d) erogazione di sussidi diretti a singoli privati o famiglie in particolari condizioni di disagio segnalate dai competenti uffici socioassistenziali della USL;

e) assistenza diretta e indiretta ai portatori di handicap anche attraverso l'integrazione degli interventi di recupero e di sostegno educatico disposti da altri enti.

f) l'erogazione di assistenza socio-sanitaria indiretta attraverso il parziale rimborso dei tikets sanitari pagati sull'acquisto di farmaci e sulle altre prestazioni mediche e diagnostiche opportunamente documentate, nel limite annuo di L. 250.000 per ogni componente del nucleo familiare, alle famiglie riconosciute indigenti ai sensi del successivo art. 6. (1)

ART 6

La erogazione dei contributi in danaro e gli esoneri e le riduzioni delle tariffe corrispettive dei servizi comunali di cui ai precedenti artt. 4 lettere a) e b) e 5 lettere d), e), f) sono subordinati alle condizioni che il nucleo familiare del richiedente abbia avuto, nell'anno precedente, un reddito complessivo inferiore ai limiti predeterminati dal comune per il riconoscimento della condizione di indigenza.

Alla verifica della condizione di indigenza per gli scopi di cui al comma precedente si procede attraverso valutazione induttiva del

reddito effettivo del nucleo familiare sulla base di un apposito questionario di accertamento di cui al modello allegato A) al presente regolamento, redatto sulla falsariga del "redditometro" predisposto dal Ministero delle Finanze, di determinazione degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 600/73, approvato con il d.m. 21 luglio 1983 e successive modificazioni.

I coefficienti del "redditometro" di cui all'allegato A) e il valore di cui alla lettera f) del precedente art. 5 possono essere aggiornati di anno in anno dalla Giunta Municipale". (1)

Nei casi di estrema urgenza segnalati dal Servizio Socio-Assistenziale della USL competente, previa indagine conoscitiva sulla situazione di disagio, al fine di fronteggiare immediate situazioni di bisogno personale non altrimenti affrontabili, il sindaco potra' disporre la erogazione di un contributo personale per un importo annuo non superiore a L. 500.000 per ogni persona beneficiaria, erogabile anche in unica soluzione, nei limiti delle disponibilita' dello specifico capitolo di bilancio della spesa corrente destinato a tali scopi. (2)

ART 7

Al fine di favorire gli interventi edilizi diretti al recupero a fini abitativi degli immobili ricadenti nel centro storico, il comune di Montefano eroga contributi in denaro, in conto interessi, sui mutui contratti dai privati cittadini per tali finalita', alle condizioni e nei termini stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 145 del 18/10/1985.

ART 8

Salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6 (2), i contributi di cui agli articoli precedenti vengono disposti con apposita deliberazione dalla Giunta Municipale, previa apposita istruttoria da parte dei competenti uffici comunali, una volta verificate le condizioni di natura tecnica, organizzativa o di bisogno a cui gli stessi sono subordinati dalle specifiche norme di disciplina.

Al fine di consentire la predisposizione della necessaria istruttoria da parte dei competenti uffici comunali, le istanze di contributo sia diretto che indiretto dovranno pervenire agli uffici stessi con un anticipo di almeno 10 giorni.

ART 9

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione successiva alla esecutivita' della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al codice civile.

(1) Modificato con delibera C.C. n. 23 del 15.4.1991 (Co.Re.Co 28/5/1991 prot. 4506/2)
(2) Modificato con delibera C.C. n. 57 del 30.12.1994 (Co.Re.Co __/__/1995 prot. ____/2)

LIMITI DI REDDITO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TIKET SANITARIO.

Redditi minimi per nucleo familiare che danno diritto all'esenzione:

	pensione sociale
- nucleo di 1 persona	L. 4.641.000
- " 2 "	L. 7.096.000
- " 3 "	L. 9.551.000
- " 4 "	L. 12.006.000
- " 5 "	L. 14.461.000
- " 6 "	L. 16.916.000
- " 7 "	L. 19.371.000
per ogni ulteriore familiare	L. 2.455.000.

Qualora il reddito dichiarato sia inferiore a detti limiti verra' valutato il tenore di vita secondo il seguente:

REDDITOMETRO

Categoria 1

1^ Abitazione

cat. cat.	reddito catast.	coefficente capitalizz.	coeffic. comunale
A1	_____	100	2
A2	_____	100	2
A3	_____	100	2
A4	_____	100	2
A5	_____	100	2
C1	_____	34	1,5
C6	_____	100	2,5

Categoria 2

2^ casa (anche se data in locazione) si assumono i valori della 1^ categoria aumentati del 100%.

Categoria 3

Terreni, reddito dei terreni in proprieta'

Categoria terreno	redd. agrario riv.	coeffic.
seminativo	_____	4
Vigneto ed altri	_____	6
Pascolo	_____	4
Orto irriguo	_____	6
Frutteto	_____	6

Fabbricati rurali ad uso abitazione L. 4.000.000

" " " " (ristrutturati nell'ultimo decennio) L. 6.000.000

Categoria 4

se i beni della categoria 3 sono posseduti non in proprieta' bensi' a seguito di contratti agrari, si assumono i valori di cui sopra ridotti del 50%.

Categoria 5

Autovetture: cavalli fiscali:	Coefficiente
10	2.000.000
13	3.500.000
15	5.500.000
17	8.000.000
20	12.000.000
oltre 20	20.000.000

se autovetture disel, coefficienti ridotti del 30%

se autovetture immatricolate in anni precedenti:

oltre il 3^ di Immatricolazione Riduzione del 10%
" 5^ " " 20%
" 8^ " " 50%.

Categoria 6

Collaboratori familiari:

Ore nell'anno _____ x L. 6.000 _____

Categoria 7

Altri elementi di valutazione: (specificare),

_____ L.
_____ L.

La polizia municipale e quella di Stato, nonche' i competenti uffici finanziari statali saranno chiamati ad eseguire gli opportuni accertamenti nei confronti di tutti i richiedenti

Montefano li _____ Firma del funzionario compilatore _____

29/2[illegible]/15